

Luca Filangieri

*Genealogia per le persone,
genealogia delle persone.
Appunti e percorsi tra i registri dello
Stato Civile*



ALLA RICERCA DEI NOSTRI ANTENATI: le fonti per la ricerca genealogica negli Archivi di Stato e nei registri dello Stato Civile Italiano, GENOVA 4 giugno 2019.

Che cosa è lo Stato Civile?



- “...il complesso di qualità esistenti nell'uomo o costituite dai rapporti tra la sua individualità fisica e la individualità fisica di altri aventi diritto” (G. Azzariti, 1971);
- “...la posizione che la persona fisica assume nell'ambito della comunità statale e del nucleo familiare” (G. Marziale, 1993).

Che cosa è lo Stato Civile?



- “...mentre dal rapporto giuridico nascono (e non possono nascere che) diritti relativi, dallo *status* (possono nascere e) di solito **nascono diritti assoluti, che si fanno valere *erga omnes***, e perciò anche di fronte agli altri soggetti del rapporto” (S. Pugliatti, 1943).

Stato Civile = sistema di atti pubblici



- Gli atti dello stato civile **fanno prova, fino a querela di falso**, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
- Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
- Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

(art. 451 del Codice Civile)

Registrare lo Stato Civile: un po' di storia.



- **Concilio di Trento**, *Sessio XXIV*, 11 novembre 1563, *Decretum de reformatione matrimonii*, caput I;
- **Rituale Romanum** (1614), *Titulus XII, Caput I*:
“*Habeat Parochus libros parœciales, idest librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum*”.

Registrare lo Stato Civile: un po' di storia.



- **Costituzione francese (1791)**, Tit. II, art. 7: *“La legge considera il matrimonio solo come contratto civile. – Il potere legislativo stabilirà per tutti gli abitanti, senza distinzione, il modo con cui saranno constatate le nascite, i matrimoni e le morti; e designerà gli ufficiali pubblici che ne riceveranno e conserveranno gli atti”*;
- **Codice di Napoleone il Grande** per il Regno d'Italia (1806), Libro I, Titolo II.

Registrare lo Stato Civile: un po' di storia.



- Codice Civile (R.D. 25 giugno 1865, n. 2358), artt. 350-365;
- R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, *Ordinamento dello Stato Civile*;
- R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, *Ordinamento dello Stato Civile*;
- Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), artt. 449-455;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Formazione e tenuta dei registri: principi generali



- Ufficiale dello Stato Civile è il Sindaco (art. 1 RD 2602, RD 1238, DPR 396);
- I registri sono tenuti negli Uffici dello Stato Civile (art. 14 RD 2602 e RD 1238);
- I registri annuali sono formati in doppio originale, uno dei quali – dopo la chiusura – è depositato in Tribunale (art. 30 RD 2602; art. 33 RD 1238);

Formazione e “aggiornamento” degli atti



- Atti ricognitivi e atti costitutivi;
- Iscrizione e trascrizione;
- Annotazione;

Contenuto degli atti



- “...il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; **il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone** che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.”
(DPR 396/2000, art. 11, c. 1)

Generalità delle persone



- Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, art. 1:

L'indicazione della **paternità** e della **maternità** sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Generalità delle persone



- D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432:

Art. 1: “In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal **numero dell'atto di nascita** risultante dal relativo registro”;

Art. 3: “**Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito**, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità”.

Publicità “erga omnes”



- I registri dello stato civile **sono pubblici**.
- Gli ufficiali dello stato civile **devono rilasciare gli estratti e i certificati** che vengono loro domandati con le indicazioni dalla Legge prescritte.
- Essi **devono altresì compiere** negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

(art. 450 del Codice Civile)

Estratti e certificati



- **Estratti per riassunto:** riportano “le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni” (art. 106 DPR 396/2000);
- **Certificati:** “devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti” (art. 108 DPR 396/2000);

Estratti per copia integrale



Possono essere rilasciati “soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da **chi vi ha interesse** e il rilascio non è vietato dalla legge”;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177 (ABROGATO):
 - Il rilascio “è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero **decorsi settanta anni** dalla formazione dell'atto”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22:
 - Sono interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento** al quale è chiesto l'accesso”. (La “tutela di posizioni giuridicamente tutelate” non può che avvenire se non in sede giudiziale).

Gli “archivi” dello Stato Civile



- Stato, Regioni ed Enti Locali hanno l’obbligo di conservare e ordinare i loro archivi. Hanno altresì l’obbligo di “inventariare i propri **archivi storici**, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate” (art. 30 D.Lgs. 42/2004).
- “I documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili” (art. 122 D.Lgs. 42/2004).

Gli “archivi” dello Stato Civile



- Comuni (art. 450 del Codice Civile);
 - in **nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque** (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; ...altre ragioni si rinvencono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, ...e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura è stata fatta (Ministero dell'Interno, Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, ed. 2012).

Gli “archivi” dello Stato Civile



- DPR 30 novembre 2000, n. 396, art. 10:
 - “**formazione degli atti su base informatica** e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono”;
 - Istituzione di “un **centro nazionale di raccolta** dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi”;
 - “definizione delle modalità e dei tempi per la **graduale archiviazione mediante supporti informatici** dei registri dello stato civile utilizzati prima”.

Gli “archivi” dello Stato Civile



Art. 7 RD 1238: “I cancellieri dei tribunali ... possono rilasciare gli estratti e i certificati, o le copie degli allegati da essi custoditi **soltanto nei seguenti casi**:

- 1) quando sono smarriti o sono stati distrutti i corrispondenti registri del comune;
- 2) quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manca l'atto che si trova nel registro corrispondente presso di loro depositato;
- 3) quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non è conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;
- 4) quando si richiede copia di qualcuno dei documenti allegati ai registri presso di loro depositati, purché tali documenti provengano da paese estero o siano depositati in originale.”

Gli “archivi” dello Stato Civile



- RD 1238, art. 172:
 - “Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si fanno sopra l'atto al quale si riferiscono dall'ufficiale dello stato civile nei registri in corso od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. L'ufficiale dello stato civile ed il cancelliere vi provvedono d'ufficio o a richiesta del Procuratore della Repubblica o delle parti interessate”.

La vigilanza sullo Stato Civile



- RD 1238/1939:
 - Art. 179: “Il prefetto o un suo delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione”;
 - Art. 182: “Il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile. Egli deve procedere in ciascun anno alla verifica dei registri, dopo che sono stati depositati nella cancelleria del tribunale”.
- DPR 396/00, art. 9: “la vigilanza spetta al Prefetto”.

Publicità e consultabilità



- I registri dello stato civile **sono pubblici** (art. 450 CC);
- R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, per l'Ordinamento generale degli Archivi di Stato:
 - Art. 14: “Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative; **gli atti dello stato civile delle persone...sono pubblici** qualunque sia la loro data.”
 - Principio recato anche dal R.D. 9 settembre 1902, n. 445 (art. 72) e dal R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 (art. 78).

Publicità e consultabilità



- Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno):
 - Art. 14: “Gli atti conservati negli Archivi **sono pubblici** ... Gli atti e documenti depositati negli archivi, che per la loro origine e per la loro natura sono di carattere privato, divengono pubblici dopo 50 anni dalla loro data”;
- DPR 30 settembre 1963, n. 1409:
 - Art. 22: “I documenti conservati negli archivi di Stato sono **liberamente consultabili**”;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 122.

Ma per gli “archivi” dello Stato Civile?



- R.D. 27 maggio 1875, n. 2552:
 - Art. 20: “Nelle cancellerie dei tribunali **rimangono pure gli atti di stato civile** posteriori all’anno 1865, in conformità del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602”;
- principio recato anche dal R.D. 9 settembre 1902, n. 445 (art. 68) e dal R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 (art. 72).

Gli “archivi” dello Stato Civile: un “affare esaurito”?



- D.Lgs. 42/2004, art. 42: “Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato i **documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni**, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione.”